



Comune di Susegana

Provincia di Treviso

Regolamento Comunale per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito dell'emissione di ingiunzioni di pagamento notificate dal 2000 al 2016

Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 3 del 24.1.2017

Esecutivo in data 24.1.2017

SOMMARIO

.....	1
Articolo 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	3
Articolo 2 – OGGETTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA.....	3
Articolo 3 – DOMANDA DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA.....	3
Articolo 4 – COMUNICAZIONE DELL’ESITO DELLA DOMANDA DI ADESIONE.....	3
Articolo 5 – DEFINIZIONE AGEVOLATA DI DEBITI GIA’ OGGETTO DI DILAZIONE.....	4
Articolo 6 – MANCATO, INSUFFICIENTE O TARDIVO PAGAMENTO.....	4
Articolo 7 – PROCEDURE CAUTELATIVE ED ESECUTIVE IN CORSO.....	4

Articolo 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446 e in attuazione dell'articolo 6-ter del decreto legge 22.10.2016 n. 193, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito dell'emissione di ingiunzioni di pagamento notificate negli anni che vanno dal 2000 al 2016.

Articolo 2 – OGGETTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

1. Relativamente alle entrate comunali di cui al precedente articolo 1, non riscosse a seguito dell'emissione di ingiunzioni di pagamento notificate negli anni che vanno dal 2000 al 2016, di cui al regio decreto 14.04.1910 n. 639, i debitori possono estinguere il loro debito senza corrispondere le sanzioni contenute nell'originario provvedimento oggetto di ingiunzione, e ciò versando:
 - a) le somme ingiunte a titolo di capitale, interessi e spese;
 - b) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
 - c) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.
2. Per le sanzioni amministrative applicate in seguito a violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30.04.1992 n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, nonché alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 24.11.1981, n. 689.

Articolo 3 – DOMANDA DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

1. Ai fini della definizione di cui al precedente articolo 2, il debitore presenta al Concessionario della riscossione un'apposita domanda entro il **2 maggio 2017**.
2. La domanda deve contenere:
 - la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata;
 - i dati identificativi del soggetto richiedente;
 - i dati identificativi del provvedimento, o dei provvedimenti, di ingiunzione oggetto della definizione agevolata;
 - l'eventuale richiesta di rateazione dell'importo dovuto, di cui al successivo articolo 4, nonché il numero di rate con cui il richiedente intende effettuare il pagamento, nel numero massimo di **5 (cinque)** rate, di cui l'ultima scadente non oltre il limite massimo del **31 marzo 2018**;
 - l'indicazione dell'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce la domanda, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, a non attivarne di nuovi o ad accettarne la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.
3. Il Comune e il Concessionario della riscossione mettono a disposizione, sui propri siti internet, il modulo di domanda.

Articolo 4 – COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELLA DOMANDA DI ADESIONE

1. Il Concessionario della riscossione comunica l'accoglimento o il rigetto della domanda di adesione alla definizione agevolata, motivando l'eventuale rigetto, entro il **30 giugno 2017**, comunicando contemporaneamente:

- l'ammontare complessivo delle somme dovute;
 - le modalità di pagamento;
 - l'importo delle eventuali rate e il giorno della scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:
 - 1) versamento unico: entro il 31.07.2017;
 - 2) versamento in due rate di pari importo: rispettivamente entro il 31.07.2017 e il 30.09.2017;
 - 3) versamento in tre rate di pari importo: rispettivamente entro il 31.07.2017, il 30.09.2017 e il 30.11.2017;
 - 4) versamento in quattro rate di pari importo: rispettivamente entro il 31.07.2017, il 30.09.2017, il 30.11.2017 e il 31.01.2018;
 - 5) versamento in cinque rate di pari importo: rispettivamente entro il 31.07.2017, il 30.09.2017, il 30.11.2017, il 31.01.2018 e il 31.03.2018.
2. Nel caso di versamento a rate, si applicano gli interessi al tasso di interesse legale.

3. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere che sia stata precedentemente accordata.

Articolo 5 – DEFINIZIONE AGEVOLATA DI DEBITI GIA' OGGETTO DI DILAZIONE

1. L'adesione alla definizione agevolata può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente le somme da loro dovute, anche a seguito di provvedimenti di rateazione già emessi dal Comune o dal Concessionario della riscossione, purché, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti i versamenti con scadenza fino al 31 gennaio 2017. In tale caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme ancora da versare ai sensi dell'articolo 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni e di interessi, compresi quelli di dilazione, che restano dunque definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.
2. A seguito della presentazione della domanda di cui al precedente articolo 3, sono sospesi gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni per le rate con scadenza successiva al 31 gennaio 2017 e ciò fino alla scadenza della prima o dell'unica rata delle somme dovute.

Articolo 6 – MANCATO, INSUFFICIENTE O TARDIVO PAGAMENTO

1. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute, la definizione agevolata non produce effetti e riprendono quindi a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto della domanda. In tale caso, gli eventuali versamenti già effettuati sono acquisiti a titolo di acconto rispetto all'importo complessivamente dovuto.

Articolo 7 – PROCEDURE CAUTELATIVE ED ESECUTIVE IN CORSO

1. A seguito della presentazione della domanda di cui al precedente articolo 3, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale domanda.
2. Il Concessionario della riscossione, relativamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, non può avviare nuove azioni esecutive, ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della domanda di

cui all'articolo 3, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo, ovvero non sia stata presentata domanda di assegnazione, ovvero non sia stato già emesso un provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.